SCHEMA DI CONTRATTO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di manutenzione, adeguamento tecnologico ed evoluzione del sistema trasporti M.I.T.T. (Mobilità Integrata dei Trasporti in Trentino)

Codice CIG: 64375989EB – Codice CUP: F69G15000190005

Fascicolo n. _____

Committente:

Informatica Trentina S.p.A.
Via Giuseppe Gilli n. 2 – 38121 Trento

***Riferimento contratto**: _____*

Appaltatore:

«Fornitore_aggiudicatario»
«Indirizzo_fornitore» - «Cap» «Città»

***Riferimento contratto**: _____*

CONTRATTO

Tra

- Informatica Trentina S.p.A., con sede legale in 38121 Trento, Via G. Gilli n. 2, Capitale Sociale € 3.500.000,00.= interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA di Trento, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00990320228, nella persona del Presidente *pro tempore* dott. Paolo Boschini, di seguito indicata come "Informatica Trentina" o "Parte" o "Committente";

e

- _____, con sede legale in _____, Via _____, Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. n. _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____, al n. _____, nella persona di _____, in qualità di _____
(di seguito anche "Aggiudicataria")
(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese:
- Il Raggruppamento Temporaneo di Impresa costituito con atto dd. _____ avanti il Notaio _____ – Repertorio n. _____, tra:
  - _____, con sede legale in _____, Via _____, Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. n. _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____, al n. _____, nella persona di _____, quale Capogruppo;
  - _____, con sede legale in _____, Via _____, Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. n. _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____, al n. _____, nella persona di _____, in qualità di _____, quale mandante;

_____, con sede legale in _____, Via _____, Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. n. _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____, al n. _____, nella persona di _____, in qualità di _____, quale mandante, nella persona _____, di seguito anche "Aggiudicataria").

PREMESSO CHE

a) la Committente, con delibera del Presidente n. _____ di data _____, nel rispetto delle norme e dei principi in materia di procedure di scelta del contraente, ha disposto l'affidamento dei servizi di manutenzione, adeguamento tecnologico ed evoluzione del sistema trasporti M.I.T.T. mediante indizione, con bando pubblicato in data …….. sulla G.U.U.E. - GU/S ……., di una procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. e del relativo Regolamento di attuazione, D.P.R. 207/2010, nonché, per quanto compatibili, della L.P. della Provincia di Trento n. 23/1990 e

del D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10 – 40/Leg., da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del predetto D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.;

b) l'espletamento della procedura di gara è stato demandato al Servizio Appalti dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, giusta delega prot. n. ___ dd. _____;
c) all'esito della procedura di gara, in data _____ il Servizio Appalti dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti ha aggiudicato in via definitiva il servizio di cui al presente contratto in favore dell'Impresa/R.T.I. _____, la quale ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare il servizio oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
d) è stata verificata con esito favorevole la sussistenza in capo all'Aggiudicataria dei requisiti di partecipazione richiesti dal Bando di gara;
e) è intenzione di Informatica Trentina usufruire della competenza specialistica dell'Aggiudicataria al fine di svolgere il servizio di cui sopra;
f) l'Aggiudicataria ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, nonché dal "Bando di gara" e dai relativi allegati, dal "Capitolato Tecnico" e dai relativi allegati e, comunque, da tutta la documentazione allegata alla gara in oggetto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
g) con il presente contratto le Parti intendono stabilire principi, condizioni, modalità e clausole generali per regolare i loro futuri rapporti;
h) è stata acquisita la documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 84, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
i) l'Aggiudicataria ha prestato la cauzione definitiva, con le modalità richieste dalla Committente, per un importo pari al **10% (diecipercento)** dell'importo contrattuale, nonché ha stipulato, con le modalità richieste dalla Committente, una polizza assicurativa a massimale unico pari a € **2.000.000,00.=(duemilioni/00)** a copertura dei rischi della Responsabilità Civile Terzi ove si considerano espressamente quali terzi, oltre ai dipendenti e collaboratori della Committente, anche i dipendenti e collaboratori dei soggetti terzi. La durata della suddetta polizza dovrà essere prorogata e mantenuta fino al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali risulteranno regolarmente adempiute;
j) il codice unico di progetto (CUP) relativo al presente appalto è _____ ed il codice identificativo di procedura (CIG) è _____.

Tutto ciò premesso, tra le Parti come sopra rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il "Capitolato Tecnico" e sue Appendici, nonché tutta la documentazione relativa alla gara d'appalto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto i documenti "Offerta tecnica" ed "Offerta economica", presentati dall'Aggiudicataria.

2. Le Parti convengono inoltre che, in caso di contrasto, le clausole inserite nel presente contratto prevalgano su quelle contenute nel "Capitolato Tecnico" o in atti di gara.

Articolo 2
Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto è regolata, in via gradata:
   a) dalle clausole del presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Aggiudicataria relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
   b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm., dal D.P.R. 207/2010 nonché, per quanto compatibili, da quelle di cui alla L.P. della Provincia di Trento n. 23/1990 e dal D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10 – 40/Leg.;
   c) dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative specifiche in materia di sicurezza;
   d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi, anche peggiorative per l'Aggiudicataria, quest'ultima rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del presente contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del presente contratto.
4. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del presente contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto affine a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Articolo 3
Oggetto

1. Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa all'effettuazione dei servizi di manutenzione e adeguamento tecnologico del sistema M.I.T.T. (Mobilità Integrata dei Trasporti in Trentino), come meglio specificati nel "Capitolato Tecnico" e nei relativi allegati.
2. L'effettuazione dei Servizi di cui al comma precedente dovrà aver luogo con le modalità e nei termini di cui al presente Contratto, al "Capitolato Tecnico" e ai relativi allegati, nonché all' "Offerta tecnica" presentata dall' Aggiudicataria in sede di gara.

Articolo 4
Durata

1. Il presente contratto è efficace dalla data di sottoscrizione e ha una durata pari a 36 (trentasei) mesi a decorre dalla positiva presa in carico dei sistemi software e hardware.
2. La Committente, prima della stipula del contratto, ad aggiudicazione perfezionata e verificati i requisiti dichiarati in sede di offerta, ove sussistano ragioni di urgenza ha facoltà di ordinare all'Aggiudicataria l'avvio del servizio oggetto del presente contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione del relativo contratto, con apposita comunicazione da far pervenire all'Aggiudicataria stessa anche solo via fax o PEC. Al fine del rispetto delle scadenze riportate nel presente contratto, l'attività dell'Aggiudicataria si intenderà iniziata a partire dal sesto giorno lavorativo successivo alla ricezione della comunicazione della Committente di cui al presente comma.
3. La Committente si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto al termine di ogni anno di esecuzione ed anche qualora ricorrano giustificati motivi di interesse pubblico, dandone comunicazione tramite lettera raccomandata A/R o PEC da inviarsi almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di interruzione dell'efficacia.
4. Qualora la Committente si avvalga della facoltà di cui al comma che precede, l'Aggiudicataria non avrà diritto ad alcun compenso o indennizzo o risarcimento, salvo quanto previsto dall'art. 134 del D. Lgs. 163/2006 e limitatamente agli importi contrattuali minimi garantiti e sarà comunque tenuta, se la Committente lo richiederà, ad effettuare il passaggio di consegne al nuovo prestatore individuato dalla Committente.
5. La Committente si riserva altresì la facoltà, ove sussistano i presupposti di fatto e di diritto, di procedere all'affidamento di nuovi servizi analoghi a quelli di cui al presente contratto entro i primi tre anni dalla stipulazione dello stesso, ai sensi dell'articolo art. 57, c. 5 lett. b) del D. Lgs. 163/2006, per un'entità complessiva fino ai due terzi del valore del contratto originario e per una durata massima fino a ulteriori tre anni.

Articolo 5
Corrispettivi

1. Per i servizi di cui al presente contratto sarà riconosciuto un corrispettivo determinato sulla base dei prezzi indicati nell' "Offerta Economica" presentata e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, fino all'importo complessivo

massimo non garantito, al netto di I.V.A., pari a euro _____ (_____/00) per il triennio di durata contrattuale.

2. I corrispettivi parziali per le prestazioni di cui al presente contratto sono di seguito indicati:
   a) € _____ (xxxx/xx) a titolo di canone annuale per la prestazione del servizio di manutenzione del software, ivi compresa l'attività di presa in carico dei sistemi e di restituzione a fine contratto;
   b) € _____ (xxxx/xx) a titolo di canone annuale per la prestazione del servizio di manutenzione correttiva e preventiva dell'hardware;
   c) € _____ (xxxx/xx) a titolo di corrispettivo per l'attuazione del progetto evolutivo di fornitura e messa in opera di apparecchiature a bordo bus ed eventuali altri servizi evolutivi offerti in gara;
   d) € _____ (xxxx/xx) quale corrispettivo per la prestazione dei servizi professionali di manutenzione evolutiva, per un massimale non garantito di 2700 function point al prezzo unitario di € _____ per function point;
   d) € _____ (xxxx/xx) quale corrispettivo per la prestazione dei servizi professionali di supporto, per un massimale non garantito di 660 giorni persona alla tariffa giornaliera omnicomprensiva di € _____.
3. I predetti corrispettivi si riferiscono alle prestazioni effettuate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Resta inteso che tali corrispettivi comprensivi di ogni prestazione contrattuale saranno dovuti dalla Committente unicamente all'Aggiudicataria.
4. I corrispettivi contrattuali sopra indicati si intendono comprensivi di ogni altro onere non espressamente indicato. In particolare, nei corrispettivi contrattuali sono ricompresi i costi relativi ai rischi di natura interferenziale, pari a complessivi € 60.000,00 (sessantamila/00), oltre all'Iva, così come quantificati nell'allegato Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI). L'Aggiudicataria, sotto la propria responsabilità, dovrà preventivamente consegnare copia di tale documento (DUVRI) ad ogni datore di lavoro (o soggetto dallo stesso delegato), diverso dalla Committente, presso il quale dovranno essere svolte le attività di cui al presente Contratto.
5. Tutti gli obblighi ed oneri dell'Aggiudicataria derivanti dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che fossero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. Successivamente al primo anno di vigenza contrattuale e con cadenza annuale, l'appaltatore potrà richiedere la revisione dei corrispettivi relativi ai servizi ad esecuzione periodica o continuativa, ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/2006, in caso di variazione dei costi dei fattori produttivi rilevanti per l'appalto (personale, mezzi, materiali). La richiesta dovrà essere corredata da idonea documentazione a dimostrazione dell'effettiva necessità di adeguamento. La Committente, per l'assunzione degli atti conseguenti alla richiesta, effettuerà un'istruttoria sulla base di analisi di mercato e dell'andamento dei prezzi relativi ai predetti fattori, supportata da tabelle di costi standardizzati o altri dati ufficiali, secondo quanto previsto dall'articolo succitato.

7. Resta inteso che i corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Aggiudicataria, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, quindi, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Aggiudicataria di ogni relativo rischio e/o alea. L'Aggiudicataria, pertanto, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 e s.m., non potrà vantare nei confronti della Committente diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi stipulati con il presente Contratto.
8. Resta inteso che nel corso dell'esecuzione le singole prestazioni potranno essere variate in aumento e in diminuzione rispetto ai valori stimati inizialmente senza che all'Aggiudicataria spetti alcun ulteriore corrispettivo, anche a titolo di indennizzo, fermi restando il valore contrattuale massimo e i limiti previsti dalla vigente normativa per eventuali integrazioni.

Articolo 6
Modalità di pagamento dei corrispettivi

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente Art. 5 verrà effettuato sulla base delle fatture emesse dall'Aggiudicataria, conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia.
2. Ciascuna fattura emessa dall'Aggiudicataria dovrà riportare il dettaglio delle attività svolte.
3. I corrispettivi dovuti per i servizi di manutenzione correttiva e adeguativa del software, ivi compresa l'attività di presa in carico dei sistemi, nonché quelli relativi ai servizi di manutenzione correttiva e preventiva dell'hardware, verranno fatturati pro quota dall'Aggiudicataria in via trimestrale posticipata.
4. Il corrispettivo relativo al progetto evolutivo di sostituzione unità intelligenti a bordo bus e agli eventuali servizi opzionali offerti (migliorie) verrà fatturato dall'Aggiudicataria in quote trimestrali posticipate pari ad 1/12 del corrispettivo stesso che saranno liquidate all'esito positivo delle verifiche relative all'esecuzione delle attività rispetto alla tempistica descritta al paragrafo 4.5.1 del Capitolato Tecnico. Si precisa che non potranno essere emesse fatture prima del positivo collaudo relativo all'allestimento del primo autobus perfettamente funzionante.
5. I corrispettivi dovuti per i servizi professionali a tariffa giornaliera o a function point di cui al presente contratto verranno fatturati dall'Aggiudicataria all'esito positivo delle attività, accertato nelle modalità previste dal Capitolato Tecnico.
6. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo Art. 16, sarà facoltà della Committente compensare, nel rispetto della normativa fiscale, il debito con il credito o rivalersi sulla cauzione di cui al successivo Art. 17, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario alcuno.
7. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto dalla Committente secondo la normativa vigente in materia e comunque, a 30 (trenta) giorni data fattura, e bonificato sul conto corrente intestato all'Aggiudicataria, i cui estremi saranno, dalla stessa, successivamente comunicati.
8. L'Aggiudicataria, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla Committente, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale

comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Aggiudicataria non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l'Aggiudicataria potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel Contratto.
10. L'Aggiudicataria non avrà diritto al pagamento delle singole fatture finché non verrà accertata dalla Committente l'esecuzione effettiva delle prestazioni in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni contrattuali, con conseguente acquisizione da parte della Committente di tutti i documenti comprovanti l'avvenuta esecuzione delle attività (verbali, con esito positivo, della presa in carico, delle verifiche e/o dei collaudi effettuati, della riconsegna dei sistemi).

Articolo 7
Condizioni e Modalità di esecuzione dei servizi

1. Sono a carico dell'Aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. L'Aggiudicataria è tenuta ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel "Capitolato Tecnico" e nei relativi allegati, pena la risoluzione del presente contratto, a seguito di comunicazione della Committente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti dalla stessa.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Contratto, nel "Capitolato Tecnico" e nei relativi allegati, oltre che nell' "Offerta tecnica" presentata dall'Aggiudicataria.
4. In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Aggiudicataria si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui ai precedenti commi, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e la stessa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente, per quanto di propria competenza, assumendosene ogni relativa alea.
6. L'Aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

7. L'Aggiudicataria si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della Committente e/o dei soggetti terzi indicati dalla Committente e/o di terzi autorizzati dagli stessi, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività lavorative in atto.
8. L'Aggiudicataria rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Committente e/o dai soggetti terzi indicati dalla Committente e/o da terzi autorizzati dagli stessi.
9. L'Aggiudicataria si obbliga a consentire alla Committente di procedere in qualsiasi momento all'accertamento della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle verifiche e/o collaudi e/o accertamenti. Tali verifiche potranno comportare anche ispezioni ed audit presso la sede dell'Aggiudicataria.
10. L'Aggiudicataria si obbliga, sin d'ora, a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del Contratto che dovessero essere impartite dalla Committente.
11. L'Aggiudicataria si obbliga a dare immediata comunicazione alla Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.
12. L'Aggiudicataria si impegna ad eseguire i servizi oggetto del presente appalto con risorse professionali dotate dei profili professionali e dell'esperienza adeguati a ciascuna attività da eseguire, assicurando conformità a quanto indicato nell'offerta tecnica e nella documentazione ad essa allegata. Qualora nello svolgimento delle attività la Committente riscontrasse, a proprio insindacabile giudizio, inadeguatezza e/o impreparazione da parte delle risorse professionali dell'Aggiudicataria, la Committente potrà richiedere per iscritto all'Aggiudicataria la sostituzione – che sarà tenuta ad adempiere – delle risorse medesime, che dovrà aver luogo entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.
13. Qualora la Committente non ritenesse i profili professionali e l'esperienza delle risorse professionali inviate in sostituzione adeguati a ciascuna attività da eseguire, potrà procedere all'affidamento dei servizi in oggetto a diversa Impresa, con oneri a carico dell'Aggiudicataria ed eventualmente assoggettando quest'ultima a penale, ai sensi del presente contratto.
14. Qualora particolari esigenze di espletamento delle attività richiedano la presenza di risorse professionali dell'Aggiudicataria presso gli uffici della Committente, le stesse dovranno attenersi ad un orario di lavoro compatibile con quello in vigore per il personale della Committente medesima.
15. In relazione alla fattispecie di cui al precedente comma, lo svolgimento del servizio da parte dell'Aggiudicataria dovrà avvenire con l'utilizzo unicamente di personale con contratto di lavoro subordinato – a tempo determinato e/o indeterminato – ovvero di lavoratori autonomi professionali (con p. IVA). In occasione del primo ingresso nella sede della Committente o nella diversa sede da questa individuata, ogni risorsa impiegata dell'Aggiudicataria per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto dovrà consegnare al referente della Committente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e di certificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - il cui modello ("MODELLO DI DICHIARAZIONE") è riportato in allegato - con la quale l'Aggiudicataria, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in

caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, provvederà a dichiarare che con la risorsa medesima è in essere un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato e/o indeterminato ovvero di lavoro autonomo professionale. La mancata consegna al referente della Committente della dichiarazione di cui al precedente periodo – completa di copia del documento d'identità della risorsa impiegata e della sottoscrizione di quest'ultima per presa visione - non consentirà lo svolgimento di alcuna attività contrattualmente prevista da parte della risorsa. Eventuali ritardi nell'esecuzione delle attività contrattuali dipendenti dalla mancata tempestiva consegna della dichiarazione – o dalla consegna di una dichiarazione incompleta - daranno luogo all'applicazione di una penale secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Contratto. In caso di falsità nelle dichiarazioni rilasciate alla Committente – nonché di intervenute modifiche nelle situazioni dichiarate non comunicate immediatamente alla Committente - quest'ultima avrà la facoltà di applicare una penale ai sensi della predetta disposizione del presente contratto, ovvero di dichiarare lo stesso risolto di diritto, nonché procedere nei confronti dell'Aggiudicataria per il risarcimento del danno.

Articolo 8
Obbligazioni specifiche dell'Aggiudicataria

1. L'Aggiudicataria, senza alcun aggravio di costo per la Committente, intendendosi la remunerazione di tale attività già ricompresa nell'importo dei corrispettivi di cui all' articolo 5, si impegna, oltre a quanto previsto nel "Capitolato Tecnico" e in altre parti del presente contratto, a:
   a) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Committente di monitorare la conformità dell'effettuazione dei servizi alle norme previste nel presente contratto, nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica;
   b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i livelli di servizio richiesti ed indicati nel "Capitolato Tecnico", ivi compresi quelli relativi alla sicurezza ed alla riservatezza;
   c) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e alla stessa comunicate dalla Committente;
   d) comunicare tempestivamente alla Committente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
2. L'Aggiudicataria si impegna all'erogazione dei servizi professionali di manutenzione e adeguamento tecnologico del sistema trasporti M.I.T.T. (Mobilità Integrata dei Trasporti in Trentino) nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto e nel "Capitolato Tecnico", oltre che nell'"Offerta tecnica" e nell' "Offerta economica" formulate.
3. Nel caso in cui l'Aggiudicataria assuma la forma del Raggruppamento Temporaneo di Imprese o del Consorzio, la Committente potrà richiedere in ogni momento

all'Aggiudicataria stessa la verifica del rispetto di quanto dichiarato in sede di gara circa le parti del servizio da eseguirsi da parte di ogni singola Impresa. Nel caso in cui la Committente accerti la mancata rispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente eseguito dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o dal Consorzio, la Committente potrà esigere il pronto ripristino degli impegni assunti in sede di gara.

Articolo 9
Direttore dell'esecuzione e Responsabile del contratto

1. All'atto della stipula del presente contratto la Committente si obbliga a nominare un Responsabile dell'esecuzione del contratto cui sono demandate le funzioni del Direttore dell'esecuzione di cui alla Sezione II del D.P.R. 207/2010 e che sarà il referente nei confronti della Aggiudicataria.
2. Analogamente, all'atto della stipula del presente contratto, l'Aggiudicataria si obbliga a nominare il Responsabile del contratto che avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Aggiudicataria stessa ai fini del presente contratto.
3. Il nominativo del Responsabile del contratto dell'Aggiudicataria dovrà essere comunicato da quest'ultima alla Committente per iscritto, unitamente al numero di telefono, di fax ed all'indirizzo di posta elettronica del medesimo, utilizzando l'allegato al presente Contratto.
4. Resta fermo quanto definito al capitolo 6 "GESTIONE DELLA FORNITURA" del "Capitolato Tecnico" precisando che con la locuzione "Responsabile del contratto del Committente" deve intendersi il "Direttore dell'esecuzione" di cui al presente articolo.

Articolo 10
Realizzazione connessione VPN

1. Informatica Trentina si impegna a configurare una connessione via VPN, o ad estendere eventuali connessioni VPN già attivate per le stesse persone su altri contratti, che potrà essere utilizzata esclusivamente dall'Aggiudicataria o dal personale dalla stessa indicato; le connessioni devono essere sempre assegnate nominativamente; non saranno perciò accettate connessioni generiche multi utenza.
2. Le connessioni saranno costantemente monitorate in tempo reale per motivi di sicurezza.
3. L'Aggiudicataria si assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti ai dati e/o agli apparati di rete della Committente derivati dalla VPN in carico all'Aggiudicataria.
4. Le Parti stabiliscono inoltre che gli assegnatari del servizio, utenti esterni con i quali è stato concordato un accesso VPN:
   a) hanno la responsabilità di garantire alla connessione via VPN la stessa attenzione e diligenza applicata alle connessioni fisiche effettuate dall'interno dell'azienda;
   b) devono verificare che il software antivirus installato sia attivo se il PC utilizzato per connettersi alla rete TELPAT via VPN è fornito da Informatica Trentina; diversamente, in tutti gli altri casi, devono premunirsi che sia fornito di un adeguato ed aggiornato software antivirus;
   c) devono porre in atto tutte le misure necessarie per impedire ad utenti non autorizzati l'accesso alla rete TELPAT tramite la VPN in dotazione;

   d) sono informati del fatto che, una volta connessi via VPN, i PC dagli stessi utilizzati rappresentano *de facto* un'estensione della rete TELPAT e come tali devono essere soggetti alle stesse norme e procedure in vigore per i desktop.
5. L'Aggiudicataria si impegna quindi a far sottoscrivere ai propri dipendenti e/o collaboratori assegnatari degli account VPN le istruzioni per l'operatore riportate nella dichiarazione che verrà inviata assieme alle credenziali di accesso.

Articolo 11
Osservanza delle norme antinfortunistiche e previdenziali

1. L'Aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L'Aggiudicataria si impegna, inoltre, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ed in particolare del D.Lgs. n. 81/2008, e di quelle disposizioni che verranno emanate prima o nel corso di validità del presente contratto.
3. Ai fini dell'osservanza della normativa di cui al precedente comma 2, l'Aggiudicataria si impegna sin d'ora a:
   a) collaborare con le strutture della Committente preposte in ordine all'attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove sarà eseguito l'appalto;
   b) comunicare alla Committente, **entro 20 (venti)** giorni solari dalla data di stipula del contratto, gli eventuali rischi specifici derivanti dall'esecuzione dell'appalto.
4. Gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza di quanto previsto nei precedenti commi, resteranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicataria che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo alla Committente.
5. L'Aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.

Articolo 12
Obblighi nei confronti dei lavoratori e intervento sostitutivo

1. L'Aggiudicataria deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. L'Aggiudicataria deve, inoltre, applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'Aggiudicataria non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata.

3. L'Aggiudicataria si impegna, sin d'ora, a continuare ad applicare i suindicati contratti anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
4. Nelle ipotesi previste dall'articolo 6 commi 3 e 4 del D.P.R. 207/2010, qualora il documento unico di regolarità contributiva segnali un'inadempienza contributiva dell'Aggiudicataria o di un altro soggetto impiegato nell'esecuzione del contratto, la Committente tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente alla predetta inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva sarà disposto dalla Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, la Committente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedere al pagamento entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, ovvero qualora non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, la Committente provvederà a pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto.
6. La Committente, in qualsiasi momento, potrà richiedere all'Aggiudicataria documenti o informazioni relative a:
    a) iscrizione al Registro delle Imprese;
    b) iscrizione e tassi INAIL;
    c) dichiarazioni degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dell'ultimo triennio;
    d) posizione INPS e attestazione dei versamenti contributivi;
    e) estremi del CCNL applicato ai dipendenti.
7. In caso di ripetute violazioni degli obblighi previsti dal presente articolo la Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto, a seguito di comunicazione della stessa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti.
8. Conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, il personale occupato dall'Aggiudicataria dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
9. Il personale occupato durante lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, sarà tenuto ad esporre la tessera di riconoscimento, così come definita al comma precedente, durate tutto lo svolgimento delle attività lavorative contrattualmente definite.

Articolo 13
D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, Modello Organizzativo e Codice Etico

1. L'Aggiudicataria, preso atto dell'integrale contenuto del "Modello Organizzativo, di gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001" e del "Codice Etico e di comportamento interno" adottati dalla Committente, che dichiara di conoscere globalmente e nelle singole parti, avendone presa completa e piena visione nella sezione "L'Azienda /

Dati e informazioni / Modello 231" del sito Internet aziendale www.infotn.it, si impegna, per tutta la durata del rapporto contrattuale, ad attenersi a quanto contenuto nei documenti sopraccitati e a farli conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esecuzione del presente contratto, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad essi pienamente conforme.

2. L'osservanza delle disposizioni tutte di detti documenti è considerata parte essenziale, nell'interesse della Committente anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte dall'Aggiudicataria con il presente contratto. La violazione anche di uno solo degli obblighi indicati nei documenti stessi costituisce inadempimento al contratto, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 14
L. 13 agosto 2010, n. 136. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Aggiudicataria assume a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, comunque, ogni altro obbligo di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 s.m.i., previsto in capo all'Aggiudicataria stessa.
2. L'Aggiudicataria prende sin d'ora atto, ed accetta, che in tutti i casi in cui le transazioni di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, la Committente previa comunicazione all'Aggiudicataria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto per inadempimento dell'Aggiudicataria il presente Contratto, con conseguente diritto ad incamerare definitivamente e integralmente la cauzione.
3. Nei casi di contratti sottoscritti con subappaltatori o subcontraenti, l'Aggiudicataria è tenuta ad assumere per sé e far assumere alla controparte gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, comunque, ogni altro obbligo di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, a pena di nullità assoluta del rapporto contrattuale.
4. L'Aggiudicataria che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui precedente punto, dovrà dare immediata comunicazione alla Committente e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento.
5. In caso di Raggruppamento temporaneo di Impresa, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010; la società Capogruppo della R.t.i. Aggiudicataria dovrà applicare quanto previsto dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 anche a tutte le transazioni effettuate verso le mandanti riguardanti l'oggetto del presente appalto, così come le stesse mandanti nei confronti di eventuali subcontraenti.

Articolo 15
Riservatezza

1. L'Aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
3. L'obbligo di cui al precedente primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. L'obbligo di riservatezza permane anche dopo la data di scadenza del presente Contratto e sino a quando le suddette informazioni riservate non saranno di dominio pubblico, ovvero verranno distrutte o restituite così come previsto dal successivo comma 12.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la Committente, previa comunicazione all'Aggiudicataria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l'Aggiudicataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. L'Aggiudicataria potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione della stessa a gare e/o appalti.
8. L'Aggiudicataria si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
9. L'Aggiudicataria si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate.
10. Informazioni riservate potranno essere comunicate a terzi, fornitori delle Parti, limitatamente a quanto ciò sia necessario per l'erogazione dei servizi; la Parte che rende note tali informazioni riservate si impegna verso l'altra Parte a richiedere ai terzi lo stesso grado di riservatezza e di protezione applicato alle proprie informazioni riservate.
11. Ciascuna Parte potrà rendere note informazioni riservate dell'altra Parte nel caso in cui ciò sia espressamente richiesto dalla legge o dalla Pubblica Autorità nell'esercizio delle proprie funzioni. In tale caso la Parte coinvolta ne darà pronta comunicazione all'altra Parte ed agirà per tutelare per quanto possibile la riservatezza delle informazioni.
12. Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le informazioni riservate dell'altra Parte al termine del presente Contratto e comunque in qualsiasi momento in cui l'altra Parte ne faccia richiesta, purché ciò non pregiudichi l'erogazione dei servizi.
13. L'Aggiudicataria userà la dovuta diligenza nella gestione e trasmissione dei dati della Committente; non potrà tuttavia essere ritenuta responsabile per eventuali violazioni di riservatezza, perdite o alterazioni di dati, avvenute durante la trasmissione attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni. In questo caso, l'onere della prova grava sull'Impresa.

Articolo 16
Penali

1. Qualora vengano accertati da parte della Committente disservizi o difformità nell'esecuzione degli obblighi contrattuali rispetto a quanto previsto dal presente Contratto, dal relativo Capitolato Tecnico e/o dalla documentazione complementare e facente relativa parte integrante e sostanziale (con particolare riferimento all'Appendice 2 del Capitolato), ferma restando la facoltà di risoluzione di cui al successivo art. 20 per il caso di inadempienze gravi o ripetute, nonché la facoltà di agire per il risarcimento di ulteriori e maggiori danni, la Committente si riserva di procedere all'applicazione nei confronti dell'Aggiudicataria delle penali di seguito indicate nel presente articolo.
2. Presa in carico del sistema:
   per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella presa in carico del sistema rispetto ai termini stabiliti dal Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari a Euro 200,00 (duecento/00); l'Aggiudicataria prende sin d'ora atto ed accetta che in caso di ritardo superiore a 10 (dieci) giorni rispetto ai termini stabiliti dal Capitolato Tecnico la Committente, previa comunicazione all'Aggiudicataria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto per inadempimento, con conseguente diritto ad incamerare la cauzione definitiva e ad applicare e quindi ottenere una penale per l'ulteriore danno, che le parti senza onere della prova anticipatamente quantificano e accettano per un importo pari ad € 20.000,00 (ventimila/00).
3. SLA per il servizio di manutenzione correttiva:
   qualora, per cause imputabili all'Aggiudicataria, la percentuale di compliance raggiunta rispetto agli obiettivi risulti inferiore a quella indicata nel paragrafo 1.4 dell'Appendice 2 al Capitolato Tecnico, relativamente a detta differenza (percentuale prevista dai livelli di servizio – percentuale rilevata) la Committente si riserva il diritto di applicare una penale il cui importo verrà determinato con le seguenti modalità:
   a. per una differenza tra 0,1% e 1% l'importo sarà pari allo 1,00% del relativo corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento dell'UC indicato a capitolato;
   b. per una differenza tra 1,1% e 2% l'importo sarà pari allo 2,00% del relativo corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento dell'UC indicato a capitolato;
   c. per una differenza tra 2,1% e 5% l'importo sarà pari allo 4,00% del relativo corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento dell'UC indicato a capitolato;
   d. per una differenza superiore al 5,1% l'importo sarà pari allo 8,00% del relativo corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento dell'UC indicato a capitolato;
   qualora la differenza risultasse superiore al 10%, la Committente potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..
4. Progetto evolutivo del sistema:
   per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella attuazione del piano proposto nell'ambito del progetto evolutivo di fornitura e messa in opera di apparecchiature a bordo bus, di cui al paragrafo 4.5 del Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari a Euro 200,00 (duecento/00); l'Aggiudicataria prende sin d'ora atto ed accetta che in caso di ritardo ingiustificato superiore a 60 (sessanta) giorni rispetto

ai termini stabiliti dal Capitolato Tecnico la Committente, previa comunicazione all'Aggiudicataria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto per inadempimento, con conseguente diritto ad incamerare la cauzione definitiva e ad applicare e quindi ottenere una penale per l'ulteriore danno, che le parti senza onere della prova anticipatamente quantificano e accettano per un importo pari ad € 20.000,00 (ventimila/00).

5. Passaggio delle consegne finale:
   In caso di mancata o inadeguata disponibilità del Contraente uscente ad assicurare la necessaria collaborazione per il passaggio di consegne e la presa in carico del sistema da parte del nuovo Affidatario, la Committente applicherà una penale pari a Euro 20.000,00 (ventimila/00).
6. La Committente si riserva, altresì, la facoltà di applicare all'Aggiudicataria le seguenti penali:
   a). euro 3.000,00 (tremila/00) per la sostituzione del Responsabile del Contratto dell'Aggiudicataria non autorizzata dalla Committente;
   b). euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo nella consegna di prodotti, documentazione tecnica o altri documenti del servizio in oggetto previsti nel Capitolato Tecnico rispetto alla data concordata preventivamente tra l'Aggiudicataria e la Committente;
   c). euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data concordata preventivamente tra l'Aggiudicataria e la Committente per ogni collaudo negativo successivo al primo.
7. Per ogni altro inadempimento rispetto alle obbligazioni contenute nel presente contratto, la Committente si riserva la facoltà di applicare all'Aggiudicataria, ogni volta, una penale fino ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00). A titolo puramente indicativo e non esaustivo, costituiscono inadempimento:
   - il mancato rispetto del piano di avvio concordato;
   - la mancata attivazione della manutenzione secondo il piano concordato;
   - l'utilizzo di personale non qualificato;
   - qualsiasi malfunzionamento dipendente sia dalle attrezzature hardware, sia da problemi di connettività, che possa causare disagio grave ad una o più unità funzionali;
   - la ripetuta mancata reperibilità telefonica del Responsabile del Contratto dell'Aggiudicataria;
   - la mancata o difforme esecuzione delle attività di cui al presente appalto;
   - i ritardi continuativi e ingiustificati nell'esecuzione delle attività;
   - la difformità fra quanto richiesto o proposto e quanto realmente offerto in termini funzionali, applicativi e prestazionali con riferimento a quanto richiesto nel presente Contratto e/o nel Capitolato Tecnico e/o nell'Offerta Tecnica presentata dall'Aggiudicataria;
   - la mancata restituzione dei dati delle misurazioni di eventuali indicatori proposti.
8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui in precedenza, verranno contestati in forma scritta dalla Committente all'Aggiudicataria. L'Aggiudicataria dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni di calendario

dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano a giudizio della Committente accettabili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine sopra indicato, saranno applicate all'Aggiudicataria le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

9. La Committente potrà compensare, nel rispetto della normativa fiscale, i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Aggiudicataria a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Aggiudicataria medesima, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo art. 17 od alle eventuali altre garanzie rilasciate dall'Aggiudicataria, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
11. L'Aggiudicataria prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
12. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle penali eventualmente applicate dalla Committente all'Aggiudicataria per il ritardato adempimento della obbligazioni assunte contrattualmente non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale.

Articolo 17
Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Aggiudicataria con la stipula del contratto, l'Aggiudicataria medesima dichiara di avere sottoscritto in data _____ una cauzione definitiva (sub n. _____) pari ad un importo del **10% (diecipercento)** dell'importo contrattuale mediante la stipula di una fidejussione assicurativa o bancaria con _____. (*In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (diecipercento), la garanzia fideiussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10% (diecipercento); ove il ribasso sia superiore al 20% (ventipercento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (ventipercento*).
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della Committente a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto. La cauzione è rilasciata con rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.. La cauzione è rilasciata in favore della Committente a garanzia degli obblighi assunti dall'Aggiudicataria con il presente contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Committente, fermo restando quanto

previsto nel precedente articolo 16, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

4. La garanzia opera nei confronti della Committente a far data dalla sottoscrizione del presente contratto.
5. La garanzia opera per tutta la durata del contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata dalla Committente, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'Aggiudicataria, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi i termini di prestazione dei servizi connessi alle forniture.
6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Committente.
7. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di **10 (dieci) giorni di calendario** dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Committente.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, a seguito di comunicazione della stessa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.

Articolo 18
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. L'Aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della stessa quanto della Committente e/o di terzi, in virtù dell'erogazione dei servizi professionali di manutenzione e adeguamento tecnologico del sistema trasporti M.I.T.T. di cui al presente contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. L'Aggiudicataria, inoltre, dichiara di aver stipulato la polizza assicurativa sub n. _____ dd. _____ con la società _____, a massimale unico pari ad € 2.000.000,00 (duemilionivirgolazerozero) a beneficio della Committente e/o dei terzi per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima Aggiudicataria in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto. In particolare detta polizza dovrà tenere indenne la Committente, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Aggiudicataria possa arrecare alla Committente, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al contratto, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc.. Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente contratto e prevede la rinunzia dell'assicuratore nei confronti della Committente, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a

quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Committente, e pertanto qualora l'Aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto, a seguito di comunicazione da parte della Committente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

3. L'Aggiudicataria si impegna ad estendere, anche mediante proroghe, la copertura assicurativa fino al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno state adempiute.
4. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Aggiudicataria anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 19
Pretese di terzi

1. L'Aggiudicataria garantisce e manleva, in ogni tempo, la Committente da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, anche parziale, da parte della stessa delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere per lo svolgimento del presente appalto.

Articolo 20
Risoluzione

1. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto sia intervenuta nei confronti dell'Aggiudicataria l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dagli artt. 51 commi 3 bis e 3 quater, 314 comma 1, 316, 316 bis, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater e 320 c.p., nonché per reati di usura, riciclaggio, frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai servizi, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, la Committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, conformemente a quanto disposto dall'art. 135, D. Lgs. 163/2006.
2. In caso di inadempienze gravi o ripetute delle obbligazioni di cui al presente contratto dalle quali la Committente possa desumere la sopravvenuta inidoneità dell'Aggiudicataria alla buona esecuzione dei servizi affidati, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto per fatto imputabile all'Aggiudicataria. A tal fine, conformemente a quanto disposto dall'art. 136, D. Lgs. 163/2006, la Committente procederà a contestare all'Aggiudicataria tali inadempimenti mediante lettera raccomandata A/R o PEC, assegnando alla medesima un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Aggiudicataria abbia risposto, la Committente dispone la risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione riservandosi di agire nelle opportune sedi per il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni occorsi.

3. Resta inteso tra le Parti che nel caso in cui la Committente, per gravi e ripetute inadempienze dell'Aggiudicataria nei confronti della Committente medesima, si vedesse obbligata a risolvere il Contratto avrà comunque il diritto di incamerare definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell'Aggiudicataria per il risarcimento del danno.
4. E' facoltà della Committente procedere alla risoluzione del Contratto, previa dichiarazione di avvalersi di siffatta facoltà mediante invio all'Aggiudicataria di una lettera racc. A/R o PEC, nei casi di seguito indicati a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
   - ✓ qualora vengano meno requisiti richiesti per la partecipazione alla gara d'appalto;
   - ✓ qualora sia stato depositato contro l'Aggiudicataria un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Aggiudicataria;
   - ✓ qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Aggiudicataria siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
   - ✓ qualora nell'arco di tutto il periodo di vigenza del contratto le penali di cui all'articolo 16 raggiungano il 10% dell'importo contrattuale;
   - ✓ per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di **10 (dieci) giorni** di calendario dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente, ai sensi del precedente articolo 17;
   - ✓ per eventuali azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente;
   - ✓ negli altri casi previsti nel presente Contratto e/o nel Capitolato Tecnico.
5. Resta inteso tra le Parti che nel caso in cui il presente contratto venisse risolto per fatto e colpa dell'Aggiudicataria, la Committente avrà diritto di incamerare definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell'Aggiudicataria per il risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti e/o subendi.

Articolo 21
Cessione del contratto o dei crediti.

1. E' fatto divieto all'Aggiudicataria di cedere il contratto.
2. La cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm., è efficace e opponibile alla Committente solo se questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla Committente, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla Committente. In ogni caso la

Committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

Art. 22
Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm., il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trentapercento) dell'importo complessivo indicato nell'offerta.
2. L'Aggiudicataria, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, dovrà assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché, agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 del L. n. 136/2010 a pena di nullità assoluta.
3. È fatto obbligo all'Aggiudicataria di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Committente nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti che la stessa Aggiudicataria avrà corrisposto ai subappaltatori.

Articolo 23
Proprietà di hardware e software e riuso

1. Le apparecchiature hardware fornite e installate ai sensi del presente contratto divengono di proprietà della Provincia Autonoma di Trento o di una società controllata dall'Amministrazione e dalla stessa individuata.
2. Il Software oggetto del servizio di cui al presente contratto è di proprietà della Provincia Autonoma di Trento e permarrà nella proprietà della medesima anche relativamente alle parti oggetto di modifica, evoluzione o implementazione eseguite dall'Aggiudicataria. A tal fine l'Aggiudicataria dovrà fornire alla Committente, entro la scadenza del contratto, sufficiente documentazione, codici sorgente e registrazioni di configurazioni del sistema informativo.
3. Ogni modifica al Software operata dall'Aggiudicataria resterà di proprietà della Provincia Autonoma di Trento, senza ulteriori oneri se non i corrispettivi previsti per i servizi di cui al presente contratto.
4. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Aggiudicataria non acquisirà nessun diritto di utilizzare in alcun modo il software per rendere servizi a soggetti terzi.
5. Ai sensi dell'art. 69 del D. Lgs. 82/2005 i programmi informatici di cui al presente contratto e all'allegato "Capitolato Tecnico" sviluppati per conto e a spese della Committente dovranno essere facilmente portabili su altre piattaforme e conformi alla definizione e regolamentazione dell'Agenzia per l'Italia Digitale, ai sensi dell'articolo 68 comma 2, D. Lgs. 82/2005.
6. La Committente si riserva la facoltà di disporre del programma informatico di cui al presente contratto ed all'allegato "Capitolato Tecnico" al fine del riuso da parte di altre amministrazioni.

Articolo 24
Brevetti industriali e diritti d'autore

1. La Committente non assume alcuna responsabilità nel caso in cui, nell'esecuzione dell'appalto, l'Aggiudicataria si sia avvalsa, senza adeguata autorizzazione, di materiali di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
2. L'Aggiudicataria assume l'obbligo di tenere indenne la Committente da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni, pretesi da qualsiasi persona, nonché da tutti i costi, spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli eventuali onorari di avvocati) a seguito di qualsiasi rivendicazione relativa alla violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dal presente servizio.
3. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui sopra, della quale sia venuta a conoscenza.

Articolo 25
Collaudo dei servizi di manutenzione evolutiva e accertamento della regolare esecuzione

1. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni inviata dall'Aggiudicataria, il Direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dall'articolo 304, comma 2, D.P.R. 207/2010.
2. Al fine di accertare l'esecuzione a regola d'arte dei servizi di manutenzione evolutiva, rispetto alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti nel presente contratto e nel "Capitolato Tecnico", la Committente potrà procedere ad eseguirne il collaudo mediante apposita Commissione formata da personale della Committente e/o da terzi da questa incaricati in possesso della necessaria competenza tecnica.
3. Le operazioni di collaudo verranno svolte in contraddittorio con l'Aggiudicataria. A tal fine l'Aggiudicataria comunicherà alla Committente, in forma scritta, il nominativo del proprio rappresentante che presenzierà alle operazioni di collaudo.
4. La Committente comunicherà all'Aggiudicataria le date/ore delle operazioni di collaudo in forma scritta, a mezzo telefax o e-mail, con un preavviso di 7 (sette) giorni, ovvero in casi di urgenza determinata dalla necessità di rilasciare le modifiche evolutive consegnate, a insindacabile giudizio della Committente, di giorni 3 (tre).
5. Alle date/ore indicate la Committente avrà facoltà di procedere autonomamente ad eseguire il collaudo, anche in assenza del rappresentante dell'Aggiudicataria.
6. Le operazioni di collaudo si svolgeranno come indicato nel "Capitolato Tecnico".
7. L'Aggiudicataria è tenuta a prestare, su semplice richiesta della Committente, a propria cura e spese, l'assistenza tecnica eventualmente necessaria per il collaudo.
8. Il collaudo sarà documentato da apposito verbale, riportante gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto/i incaricato/i della verifica di conformità; la data dello stesso; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che sebbene invitati non sono intervenuti; i rilievi, le operazioni e le verifiche compiute, nonché i risultati ottenuti. Il verbale sarà sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti.
9. In caso di collaudo con esito negativo la Committente comunicherà in forma scritta, a mezzo telefax o e-mail, tale esito all'Aggiudicataria la quale sarà tenuta, a propria

cura e spese, alla eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrate entro la data indicata nel verbale.

10. Dopo la comunicazione da parte dell'Aggiudicataria dell'avvenuta eliminazione dei difetti e/o delle carenze, la Committente procederà ad un nuovo collaudo con le modalità ed i termini di cui ai commi precedenti.
11. Per ogni collaudo negativo la Committente si riserva la facoltà di applicare la penale prevista all'articolo 16.
12. Tutte le operazioni necessarie per l'esecuzione del collaudo sono svolte a spese dell'Aggiudicataria la quale dovrà, altresì, mettere a disposizione del soggetto incaricato del collaudo tutti i mezzi necessari ad eseguirlo.
13. La Committente e l'Aggiudicataria potranno concordemente decidere ulteriori modalità di dettaglio per l'effettuazione del collaudo.

Articolo 26
Tutela dei dati personali - D. Lgs.30 giugno 2003, n. 196

1. Ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in relazione ai trattamenti di dati personali necessari per la corretta esecuzione del contratto, l'Aggiudicataria, in qualità di Autonomo Titolare del trattamento dati, è tenuta a:
    a) individuare e nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, impartendo loro, anche per iscritto, idonee istruzioni;
    b) vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;
    c) adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate e predisposte dalla Committente;
    d) vigilare sul rispetto delle predette misure da parte degli incaricati;
    e) verificare, almeno con cadenza trimestrale, lo stato di applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché il buon funzionamento delle misure di sicurezza adottate;
    f) predisporre, a seguito di ciascuna verifica, una relazione scritta in ordine a tutti gli adempimenti eseguiti ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
    g) trasmettere alla Committente, su richiesta, copia delle suddette relazioni;
    h) distruggere i dati personali in caso di cessazione del trattamento degli stessi, provvedendo alle necessarie formalità di legge;
    i) comunicare alla Committente gli eventuali nuovi trattamenti che è necessario iniziare per una corretta esecuzione della fornitura e provvedere agli adempimenti conseguenti;
    j) evadere tempestivamente tutte le richieste di terzi interessati dirette a far valere uno qualsiasi o più dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e a darne immediata notizia inviando anche copia della relativa risposta e in ogni caso dei provvedimenti eventualmente adottati al riguardo.
2. Nel caso in cui l'Aggiudicataria ricevesse comunicazioni di qualsiasi genere da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, relativamente al/i trattamento/i di dati personali necessari per l'esecuzione del contratto, deve immediatamente inoltrarli alla Committente.
3. Resta inteso che il trattamento dei dati personali di cui al contratto in essere da parte dell'Aggiudicataria è, e deve intendersi effettuato, ai sensi dell'art. 28 del citato D.

Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sotto la vigilanza della Committente, che potrà quindi in ogni momento operare controlli ed impartire eventuali ulteriori specifiche istruzioni per il suo svolgimento, nonché chiederne la cessazione se imposta dalla necessità di adempiere a divieti ed obblighi di legge, ovvero a provvedimenti del Garante.

4. L'Aggiudicataria attesta che il sistema tecnologico e i servizi offerti alla Committente per l'esecuzione del contratto sono conformi alle disposizioni del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza allegato al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196, ed in particolare dichiara che:
    a) gli applicativi utilizzati per il trattamento dei dati personali prevedono un sistema di autenticazione ed autorizzazione;
    b) la parola chiave - quando è prevista dal sistema di autenticazione - è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito;
    c) la parola chiave non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato;
    d) la parola chiave è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi (ogni 3 mesi in caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari);
    e) il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non è assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi;
    f) ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione;
    g) le credenziali di autenticazione (salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica) sono disattivate se non utilizzate da almeno sei mesi oppure in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali;
    h) i profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento;
    i) periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione;
    j) i dati personali, sensibili e giudiziari sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici;
    k) gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono regolarmente effettuati;
    l) il salvataggio dei dati viene regolarmente effettuato;
    m) sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.

5. L'Aggiudicataria deve fornire formale riscontro alla Committente, entro 30 giorni dalla firma del contratto, dell'avvenuta adozione di tutte le misure prescritte per quanto riguarda i trattamenti dati affidati.

Articolo 27
D. Lgs.30 giugno 2003, n. 196, Amministratori di Sistema

1. Ai sensi e agli effetti del provvedimento generale del Garante per la Privacy del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema (AdS)", così come modificato con il provvedimento dd. 25.06.2009, in relazione ai trattamenti di dati personali necessari per la corretta esecuzione del contratto, l'Aggiudicataria, in qualità di Titolare Autonomo del trattamento dati, è tenuta a:
    a) designare individualmente, previa valutazione, gli AdS. Tale designazione dovrà essere formalizzata con l'elencazione analitica degli ambiti di attività (punto 2.a. e 2.b. del Provvedimento);
    b) redigere, e aggiornare costantemente, l'elenco degli AdS per eventuali verifiche (punto 2.c. del Provvedimento);
    c) verificare periodicamente l'attività degli AdS (punto 2.e. del Provvedimento).
2. Qualora l'Aggiudicataria individui degli AdS la cui attività riguardi, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei dipendenti della Committente (punto 2.c. – 2° comma del Provvedimento) deve darne comunicazione immediata alla Committente, inviando un elenco che riporti l'identità dei soggetti individuati. Questo per permettere al Titolare del trattamento (Informatica Trentina) di adempiere all'obbligo di rendere nota, al proprio personale, l'identità degli amministratori di sistema se si verificano le circostanze sopra descritte.
3. L'Aggiudicataria deve fornire formale riscontro alla Committente, entro 30 giorni dalla firma del contratto, dell'avvenuta adozione di tutte le misure prescritte per quanto riguarda i trattamenti dati affidati, menzionando specificatamente che gli elenchi di cui al punto 2.d. del Provvedimento, contenenti gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali AdS, sono conservati direttamente presso la sede dello stesso.

Articolo 28
Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Aggiudicataria e la Committente sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. Le Parti concordemente escludono la concorrenza del foro designato con quelli facoltativi previsti dalla legge.

Articolo 29
Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Aggiudicataria tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che per legge fanno carico alla Committente.
2. L'Aggiudicataria dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che

l'Aggiudicataria è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.

Articolo 30
Elezione di domicilio

1. Ai fini del presente contratto le Parti eleggono domicilio rispettivamente nei luoghi di cui in epigrafe.
2. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra la eventuale modifica del domicilio eletto intervenuta nel corso del contratto.

Articolo 31
Clausola finale

1. Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti, le quali hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto. Quindi, le Parti dichiarano di approvare specificamente ogni singola clausola, nonché l'insieme di tutte le clausole.
2. Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte della Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti che la medesima si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
4. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e manterrà la propria efficacia continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Trento, lì _____

Informatica Trentina S.p.A. L'AGGIUDICATARIA

_____ _____

Il sottoscritto _____, in qualità di _____

della _____

dichiara

- di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.;
- di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 2, Norme regolatrici e disciplina applicabile;
Articolo 4, Durata;
Articolo 5, Corrispettivi;
Articolo 6, Modalità di pagamento dei corrispettivi;
Articolo 7, Condizioni e Modalità di esecuzione del servizio;
Articolo 12, Obblighi nei confronti dei lavoratori e intervento sostitutivo;
Articolo 13, D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, Modello Organizzativo e Codice Etico;
Articolo 14, L. 136 agosto 2010, n. 136, Tracciabilità dei flussi finanziari;
Articolo 15 Riservatezza;
Articolo 16 Penali;
Articolo 17 Cauzione;
Articolo 18 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;
Articolo 20 Risoluzione;
Articolo 23 Proprietà di hardware e software e riuso;
Articolo 24 Brevetti industriali e diritti d'autore;
Articolo 28 Foro competente.

Trento, lì _____

L'AGGIUDICATARIA

_____

Allegato "MODELLO DI DICHIARAZIONE"

Spett.le
Informatica Trentina S.p.A.
Via Gilli, 2
38121 TRENTO

- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
E DI CERTIFICAZIONE-
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto: **Contratto ……..**

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante della _____, con sede in _____, Via _____, C.A.P._____, città _____(___), tel. _____/_____ - fax. _____/_____, Partita IVA n._____ (di seguito, Impresa),

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,

CHE

con la sig.ra/il sig. ……., impiegata/o per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto è in essere, con l'Impresa, un contratto (*barrare la casella relativa all'opzione che ricorre nel caso di specie*):
□ di lavoro subordinato, a tempo determinato e/o indeterminato;
ovvero
□ di lavoro autonomo professionale (stipulato con possessore di p. IVA)

Il sottoscritto _____, si impegna a comunicare immediatamente ad Informatica Trentina S.p.A. ogni variazione dovesse subentrare in ordine a quanto testè dichiarato.

TIMBRO E FIRMA

Per presa d'atto da parte della sig.ra/del sig., impiegata/o per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto: Firma _____

Si allegano:

1. ***copia* di documento di identità del sottoscrittore;**
2. **copia di documento di identità della sig.ra/del sig. impiegata/o per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.**

....

Allegato "Responsabile dell'esecuzione – Responsabile del contratto"

Per l'esecuzione del presente Contratto ai sensi dell'art. 9 del contratto, le Parti designano:

Responsabile dell'esecuzione per la Committente:

Nome	Titolo/Qualifica	Tel	Email

Responsabile del contratto per l'Aggiudicataria:

Nome	Titolo/Qualifica	Tel	Email